

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SICA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) MASTROROSA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FABRIZIO MAIMERI

Seduta del 20/03/2026

FATTO

Con ricorso del 27.9.2025, parte attrice riferisce di aver sottoscritto in data 20.6.2023 un contratto di fornitura con la G* P* A* avente ad oggetto l'acquisto di diversi apparecchi, ovvero una pompa di calore, una caldaia a condensazione, 10 valvole termostatiche, tutto aggiunto all'omaggio di 35.000 kw, spalmati sulle bollette di un decennio; il contratto di fornitura di beni veniva associato al contratto di finanziamento stipulato con la resistente. Il cliente riceveva la sola caldaia a condensazione, niente altro: né la fornitura, né l'installazione sono stati assolti a regola d'arte. I contatti con il fornitore divenivano impossibili. Nel caso di specie, l'inadempimento del fornitore è di non scarsa importanza e comporta la risoluzione del contratto di finanziamento collegato e il conseguente venir meno della relativa obbligazione di pagamento. La resistente ha specificato la possibilità di un taglio del valore dovuto a saldo pari al 50%. La proposta non può ritenersi accettabile, se si considera la cifra richiesta in rapporto a cos'è stato effettivamente consegnato ed eseguito. Il cliente resta disponibile a valutare altre proposte transattive, che devono essere adeguate alla situazione concreta.

Tanto premesso, il ricorrente domanda la risoluzione del contratto di finanziamento ex art. 125-*quinquies* TUB, con conseguente rimborso delle rate già pagate e l'annullamento di qualsiasi ulteriore pretesa.

In sede di controdeduzioni, l'intermediario precisa che esso stesso e la società fornitrice G*P*A* avevano sottoscritto una convenzione commerciale che prevedeva la possibilità di sottoscrivere un finanziamento finalizzato all'acquisto del bene offerto dalla società; a seguito di tale convenzione, il 28.6.2023 l'intermediario riceveva il contratto di finanziamento regolarmente sottoscritto dal ricorrente, per l'importo di € 22.800,00 e il finanziatore provvedeva all'addebito della prima rata del finanziamento in data 15.12.2023, dunque 6 mesi dopo la sottoscrizione del contratto, lasciando il tempo necessario alle parti (venditrice e acquirente) per la consegna e installazione. Solo in data 30.1.2024, il ricorrente inviava alla società diffida ad adempiere e messa in mora contenente generiche dichiarazioni circa i beni acquistati e ricevuti. I beni finanziati sono quelli elencati nel contratto di vendita allegato dal ricorrente, e quindi, oltre alla caldaia, non una "pompa di calore" bensì uno "scaldacqua". Per anni il fornitore ha regolarmente adempiuto ai propri obblighi e impegni e, anche per tutti i contratti sottoscritti durante il periodo di difficoltà, non necessariamente tutti gli inadempimenti sono astrattamente ricondotti al livello di 'gravità' previsto dalla normativa vigente. In caso di effettiva e provata inadempienza, la resistente ha provveduto senza indugio alla risoluzione del contratto di finanziamento ed al rimborso ai clienti delle rate già corrisposte, o ancora ha avanzato proposte di conciliazione bonaria consistenti in una riduzione dell'importo totale finanziato nei casi di provato parziale inadempimento. In un tale contesto, resta incomprensibile la mancata allegazione al ricorso di alcuna prova, perizia e/o relazione redatta e sottoscritta da un tecnico professionista, che possa dimostrare quanto contenuto in dichiarazioni meramente affermative ed imprecise nel ricorso. Ne consegue che gli elementi forniti dal ricorrente non sono sufficienti a valutare compiutamente la gravità del presunto inadempimento. Nel caso di specie non ricorrono i presupposti per invocare l'applicazione dell'art. 125-*quinquies* TUB. Come riportato dallo stesso ricorrente, per mero spirito conciliativo (anche a seguito dell'affidamento del contratto a società per il recupero del credito a causa del mancato pagamento delle rate a far data dalla scadenza del 15.2.2024, ossia la terza rata), la resistente ha avanzato al ricorrente una proposta di conciliazione bonaria, favorevolmente accolta da altri clienti la cui situazione è paragonabile a quella del ricorrente, consistente in una riduzione del 50% dell'importo totale finanziato, ma tale proposta conciliativa è rimasta del tutto inspiegabilmente senza riscontro. Per tutto quanto precede, la richiesta di risoluzione del contratto di finanziamento ai sensi dell'art. 125-*quinquies* TUB va respinta.

In sede di repliche, il ricorrente, oltre a ribadire quanto già affermato, deduce che il finanziamento era finalizzato al rimborso del capitale di cui al contratto di fornitura, avente ad oggetto tanto la consegna quanto l'installazione dei beni. L'adesione alla proposta principale consentiva l'erogazione di una consistente quota di materia energetica, elemento che ha indotto il cliente ad aderire. Il consenso alle proposte è stato totalmente viziato, con conseguente annullabilità del contratto. Parte ricorrente non ha mai sostenuto che la fornitura energetica fosse oggetto del contratto principale o del finanziamento collegato. Nessun allegato è stato prodotto dall'intermediario, salvo il proprio contratto. Questo è significativo, se si considera come in altri casi analoghi all'odierno sono state prodotte bolle di consegna o fatture attestanti presunti passaggi di beni. Il ricorrente ha rifiutato la proposta transattiva in quanto spera di poter ricevere una migliore tutela in sede di procedimento ABF.

Tutti i fatti costitutivi sono stati dimostrati. L'inadempimento del fornitore deve ritenersi dimostrato in considerazione della notevole eco mediatica che casi analoghi, relativi all'attività della stessa società fornitrice, hanno ricevuto. La molteplicità di casi analoghi a quello in esame dovrebbe indurre a ritenere che il caso del ricorrente non sia isolato. L'inadempimento è di non scarsa importanza: Infatti, risulta evidente che l'omaggio della materia energetica facesse parte del risultato promesso e che fosse elemento essenziale per addivenire al consenso finale. Non avendo il ricorrente beneficiato di tali vantaggi, il costo del bene risulta enorme.

In sede di controrepliche, l'intermediario, oltre a ribadire quanto già affermato nelle controdeduzioni, osserva che, in caso di effettiva e provata inadempienza, la resistente ha provveduto alla risoluzione del contratto di finanziamento ed al rimborso ai clienti delle rate già corrisposte o ancora ha avanzato

proposte transattive consistenti in una riduzione dell'importo totale finanziato nei casi di provato parziale inadempimento, proposte che hanno portato alla dichiarazione di cessata materia del contendere (tra le altre, Collegio di Roma, decisioni n. 2224 e n. 2229 del 26.2.2025; n. 2304 del 3.3.2025; n. 2139 e 2161 del 25.2.2025; n. 2842 del 17.3.2025; n. 2384 del 5.3.2025; n. 2575 del 12.3.2025; Collegio di Milano decisione n. 1797437 del 17.9.2025). Nel caso di specie, gli elementi forniti dal ricorrente non sono sufficienti a valutare la gravità del presunto inadempimento. Per mero spirito conciliativo, la banca ha offerto una riduzione del 50% dell'importo totale finanziato.

In relazione alle rispettive argomentazioni, il ricorrente chiede che l'Arbitro voglia «valutare attentamente la documentazione fornita e per l'effetto riconoscere la risoluzione del contratto di finanziamento in base al disposto dell'art. 124-*quinquies*TUB. Di conseguenza si domanda il rimborso integrale delle rate già pagate e l'annullamento di qualsiasi ulteriore pretesa». Dal canto suo, l'intermediario chiede al Collegio il rigetto del ricorso,

DIRITTO

Parte ricorrente domanda la risoluzione di un contratto di finanziamento stipulato il 28.6.2023 con la convenuta, ai sensi dell'art. 125-*quinquies* TUB, a causa di un supposto inadempimento del fornitore. Come riconosciuto dal Collegio di coordinamento con decisione n. 12645/2021, l'art. 125 *quinquies* TUB riconosce al consumatore il diritto di risolvere il contratto di prestito finalizzato, collegato ad altro contratto di fornitura di beni o servizi, al ricorrere delle seguenti condizioni: (a) la previa messa in mora del fornitore e (b) l'inadempimento del fornitore di non scarsa importanza, ai sensi dell'art. 1455 c.c.; in tale sede ha, altresì, enunciato il seguente principio di diritto: «nel procedimento instaurato ai sensi dell'art. 125-*quinquies* del TUB incombe sul ricorrente l'onere di provare l'inadempimento di non scarsa importanza del fornitore. Al fine di accertare il diritto del consumatore alla risoluzione del contratto di credito, il Collegio è competente a valutare incidentalmente, sulla base delle risultanze acquisite, se, con riferimento al contratto di fornitura, ricorrono le condizioni di cui all'art. 1455 c.c.».

Il presupposto per l'applicabilità dell'art. 125-*quinquies* TUB è anzitutto la sussistenza di un collegamento negoziale tra il contratto di finanziamento e il rapporto di fornitura. Parte ricorrente produce la proposta di acquisto di una caldaia, di uno scaldacqua e di valvole termostatiche, accettata dal cliente con sottoscrizione il 20.6.2023, per l'importo di € 22.800,00. Nel contratto, l'intermediario resistente NON è indicato come “*partner* finanziario”; è presente l'indicazione della rata del finanziamento (€ 190,00 per 120 rate). Il contratto indica altresì il seguente *bonus* omaggio consistente in «35.000 kWh per un periodo di anni 10 suddiviso in 3.500 kWh per ogni anno».

Il contratto di prestito finalizzato del 28.6.2023 prevede la voce “detrazione climatizzazione” quale bene oggetto di finanziamento e indica quale importo totale del credito € 22.800,00 (importo totale dovuto € 23.204,80). Si prevede che il prezzo venga versato direttamente alla società fornitrice, la quale risulta quale intermediario del credito. Si tratta di un contratto pacificamente collegato con il contratto di fornitura.

Parte ricorrente afferma che la fornitura energetica non è oggetto del contratto di finanziamento; aggiunge, però, che il cliente è stato indotto ad aderire alla proposta per il vantaggio relativo discendente dal *bonus*. Ciò, ad avviso del ricorrente, costituirebbe anche un elemento dal quale desumere il grave inadempimento.

Ciò posto, si osserva anzitutto che, in base all'art. 121, comma 1, lett. b) TUB, l'art. 125-*quinquies* TUB non trova applicazione ai «contratti di somministrazione previsti dagli artt. 1559, e seguenti, del codice civile e contratti di appalto di cui all'art. 1677 c.c.», il che esclude in radice che possa parlarsi di un collegamento rilevante ai sensi dell'art. 125-*quinquies* TUB con riferimento alla fornitura di energia elettrica. Ciò significa che il *bonus* è in ogni caso fuori del contenuto del contratto.

Quanto alla sussistenza di un inadempimento di non scarsa importanza, va precisato che parte ricorrente afferma di aver ricevuto la consegna della sola caldaia, che non è neanche stata installata. Aggiunge che tutti gli altri beni non sono stati consegnati.

Nel modulo di ricorso lamenta un generale inadempimento, così sintetizzando l'oggetto della controversia: «il contraente del contratto ha autorizzato l'apertura dello stesso in quanto metodo di rimborso per un'eterogenea serie di beni utili all'efficientamento energetico, che avrebbero dovuto esserli consegnati ed installati. Niente del genere è però capitato e dopo innumerevoli solleciti si ritrova a dover rimborsare un finanziamento decisamente oneroso». Invero, tra gli allegati non figura alcun documento di trasporto attestante l'avvenuta consegna dei beni (es. bolla di trasporto, che non figura neanche tra gli allegati alle controdeduzioni), il che sembrerebbe asseverare la versione del ricorrente. Parte ricorrente ha messo in mora l'impresa fornitrice con lettera trasmessa via *pec*, contenente la sintesi degli inadempimenti lamentati.

L'intermediario ha riconosciuto di aver provveduto alla risoluzione del contratto di finanziamento ed al rimborso ai clienti delle rate già corrisposte in altri casi in cui risultava provato l'inadempimento del fornitore. Aggiunge di aver avanzato proposte di conciliazione bonaria consistenti in una riduzione dell'importo totale finanziato nei casi di provato parziale inadempimento. Queste proposte hanno portato alla dichiarazione di cessata materia del contendere. Sottolinea che nel caso di specie non risultano integrati (o comunque provati) gli elementi che legittimano la risoluzione (in particolare l'inadempimento del fornitore). Tuttavia, fa presente di aver formulato al ricorrente, per mero spirito conciliativo, una proposta di conciliazione, consistente in una riduzione del 50% dell'importo totale finanziato. L'intermediario sottolinea che tale proposta non implica riconoscimento alcuno e discende anche dall'affidamento del contratto alla società di recupero del credito, a causa del mancato pagamento delle rate del finanziamento da parte del ricorrente già a partire dalla terza rata (avente scadenza 15.2.2024). Tale proposta conciliativa è rimasta senza riscontro.

Nella valutazione della congruità dell'offerta dell'intermediario, occorre considerare che su tre beni oggetto di contratto (scaldacqua, caldaia, valvole termostatiche), solo uno di essi risulta consegnato (caldaia), come dichiarato dal ricorrente (che tuttavia ne lamenta la mancata installazione). Il preventivo non indica il prezzo dei singoli beni, né se l'installazione costituisca oggetto di contratto: quindi la valutazione del peso economico dell'inadempimento non può che essere fatta in via approssimativa. In casi analoghi a quello in esame, il Collegio di Roma (decisione n. 2303 del 3.3.2025:) ha valutato la congruità dell'offerta dell'intermediario tenuto conto dell'incidenza dell'inadempimento sul prezzo complessivo. Ciò tanto più quando, come accade nel caso concreto, non è possibile rintracciare alcun elemento per fornire una quantificazione più precisa della gravità dell'inadempimento, a causa della già segnalata carenza documentale.

Pertanto, il Collegio ritiene congrua l'offerta transattiva già avanzata dall'intermediario e, per l'effetto, dichiara cessata la materia del contendere.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio, ritenuta congrua l'offerta formulata dall'intermediario, dichiara cessata la materia del contendere.

IL PRESIDENTE